

COMUNE DI CASATENOVO
(Provincia di Lecco)
VERBALE N. 82 del 23.11.2023

In data odierna l'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico, Rag. Filippo Zucchelli, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2021, prende visione della documentazione riferita alla costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2023, ex art. 79 del CCNL 16.11.2022, predisposta dall'Ufficio personale, in particolare:

- La determinazione n. 17 in data 27.02.2023 a firma del Responsabile del Settore programmazione economico finanziaria, di costituzione provvisoria dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2023 ex art. 79 del CCNL 16.11.2022, finalizzata al riconoscimento ed alla liquidazione, ai dipendenti, delle quote di salario accessorio e/o indennità finanziate con le risorse stabili del Fondo (indennità di comparto - progressioni economiche), nonché delle quote necessarie per la prosecuzione di taluni servizi ritenuti indispensabili dall'Amministrazione (turno e reperibilità);
- La successiva Determinazione n. 96 in data 25.10.2023, pure a firma del Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria, di costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2023 (parte stabile e quota risorse variabili non soggette a scelte discrezionali);
- La deliberazione della Giunta comunale n. 208 in data 26.10.2023 avente ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2023;
- La successiva Determinazione n. 694 in data 22.11.2023, sempre a firma del Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria, di costituzione definitiva del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2023 (parte stabile e parte variabile);

Ciò premesso, il sottoscritto Revisore;

Vista la Circolare n. 20 dell'8.5.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, che prevede la Certificazione dell'Organo di Revisione sulla costituzione del Fondo della produttività al fine del prosieguo del procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo decentrato;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021, stipulato in data 16.11.2022;

Richiamato, in particolare, l'art. 79, comma 7, del predetto CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci:

- comma 1 lettera a):
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle

- posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate:

- ✓ dall'art. 79, comma 2:
 - lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
 - lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
 - lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- ✓ dall'art. 79, comma 3:
 - *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Richiamato altresì il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Tutto ciò premesso e considerato;

Verificato che la Giunta comunale con la sopra richiamata deliberazione GC n. 208 in data 26.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, nel fornire le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023:

- Ha autorizzato, ricorrendone i presupposti, l'integrazione della componente variabile del Fondo:
 - dell'importo di € 4.300,00 come consentito dall'art. 79, comma 2, lett. “b” del CCNL 16.11.2022 (quota non superiore all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la dirigenza) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 (valore massimo: monte salari 1997 € 914.356,07 x 1,2% = 10.972,27);
 - dell'importo di € 4.332,35 (al netto di contributi previdenziali ed irap come da indicazioni ANCI) come consentito dall'art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022 (quota non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, per l'anno 2022 e 2023, da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo per le risorse decentrate (€ 2.870,87) e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL (incarichi di Elevata Qualificazione - € 1.461,48) - (valore massimo: monte salari 2018 €

$1.302.657,39 \times 0,22\% = 2.865,85 \times 2 \text{ anni} = 5.731,70$ al lordo degli oneri previdenziali e dell'Irap);

- ha previsto la distribuzione in maniera equilibrata delle maggiori risorse aggiuntive a disposizione per l'anno 2023 tra la dotazione del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e quella per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di E.Q prevedendo, nello specifico, un decremento della prima dotazione a favore di un corrispondente incremento della seconda, dell'importo di € 2.200,00, da destinare alla retribuzione di risultato 2023, stante la forte componente di variabilità delle risorse disponibili;

Visto il prospetto di determinazione definitiva del Fondo 2023 allegato alla predetta determinazione n. 694/2023 dal quale risulta che l'ammontare delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), per l'anno 2023, ammonta a € **179.404,65**, di cui € **131.634,14** aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € **47.770,51** aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);

Verificato il percorso seguito nella costituzione del Fondo (analiticamente illustrato nella documentazione in esame, alla quale si fa rinvio), e le relative applicazioni contrattuali;

Visto che dalla documentazione in esame, risulta altresì che:

- il Fondo per le Posizioni organizzative ammonta ad € 92.901,57 (di cui € 1.461,48 non soggetto al limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017);
- il trattamento accessorio spettante al Segretario comunale (per la quota a carico del Comune di Casatenovo), calcolato come da indicazioni della Ragioneria generale dello Stato in sede di compilazione del Conto annuale del personale 2022, ammonta, per l'anno 2023, ad euro 11.596,00 (al netto dell'importo di € 1.680,00 non soggetto al limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017);
- il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali, calcolato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, ammonta ad € 5.616,46;
- il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, con oneri a carico di altre Amministrazioni, ammonta ad € 20.000,00;

Preso atto che dal predetto Prospetto risulta altresì il rispetto del limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che è **stato adeguato in aumento**, rispetto al 2016, dell'importo di € 7.925,61, essendosi verificato un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2018, come da conteggi analiticamente esposti nella documentazione in esame;

Preso atto che il Comune:

- non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;
- ha rispettato, per l'anno 2022, le norme vigenti in materia di Pareggio di Bilancio e che dai dati contabili alla data odierna è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno in corso;
- ha rispettato, per l'anno 2022, le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente sono attualmente improntati al rispetto di tale limite anche per l'anno in corso;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione risultano stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in parola;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore dà atto della sostanziale correttezza della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, come da Determina n. 694/2023 adottata dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria ed esprime parere favorevole in

merito all'evoluzione del procedimento sin qui adottato. Rinvia la specifica verifica ex art. 40 bis del D.Lgs 165/2011 ad una successiva analisi, sulla base della Relazione illustrativa e tecnica finanziaria che verrà all'uopo predisposta e presentata.

IL REVISORE UNICO
f.to Rag. Filippo Zucchelli